



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 60 – 24 FEBBRAIO 2025

Riunione del 19 Febbraio 2025

### **35.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

- Sig. **MANCINO Vincenzo** in qualità di Presidente p.t. della S.S. ASD VOLLEY BALL FLYER M. DI S.
- S.S. **ASD VOLLEY BALL FLYER M. DI S.** in persona del Presidente p.t.

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Antonio Amato       Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano       Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **Sig. MANCINO Vincenzo**: per aver tesserato per la ASD VOLLEY BALL FLYER M. DI S., relativamente alla stagione sportiva 2024/2025, l'atleta D. M. in assenza di un valido certificato medico di idoneità, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 e 21, II comma, RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti FIPAV ove è stabilito che *“È necessario inserire nell’anagrafica dell’atleta - sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento - la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica/non agonistica. Il possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del rinnovo. In caso di mancato possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico di un atleta in fase di rinnovo, il Presidente della società DEVE inserire online la richiesta di sospensione dell’omologa. Tale sospensione potrà essere revocata qualora l’atleta effettuerà la visita medica. Il Presidente della società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della visita medica preventiva, che dovrà essere effettuata previa convocazione via PEC, e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*);



- **ASD VOLLEY BALL FLYER M. DIS.** in persona del Suo Presidente *pro tempore* in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per aver il proprio Presidente tesserato, relativamente alla stagione sportiva 2024/2025, l'atleta D. M. in assenza di un valido certificato medico di idoneità, con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 9 e 16 Statuto FIPAV; art. 2, co. 2, RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti, ove è stabilito che *“È necessario inserire nell'anagrafica dell'atleta - sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento - la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica/non agonistica. Il possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del rinnovo. In caso di mancato possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico di un atleta in fase di rinnovo, il Presidente della società DEVE inserire online la richiesta di sospensione dell'omologa. Tale sospensione potrà essere revocata qualora l'atleta effettuerà la visita medica. Il Presidente della società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva, che dovrà essere effettuata previa convocazione via PEC, e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)*

#### **OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine dal provvedimento del 18 novembre 2024 a mezzo del quale l'Ufficio Tesseramento trasmetteva gli atti alla Procura Federale disponendo la revoca dell'omologa del tesseramento dell'atleta D. M. con il sodalizio ASD Volley Ball Flyer M. di S., ai sensi dell'art. 20 e 26 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, in quanto perfezionatosi in assenza di certificazione medica di idoneità all'attività sportiva agonistica della pallavolo.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l'acquisizione di tutta la documentazione allegata, veniva trasmessa la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli odierni incolpati i quali non facevano pervenire alcuna deduzione difensiva.

La Procura Federale, ritenendo sussistenti gli elementi di colpevolezza a carico degli incolpati ed esaurita la fase istruttoria, deferiva gli incolpati innanzi a questo Tribunale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 19/2/2025.



In tale occasione, il Sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro Guarnaschelli, esponeva i fatti di cui all'atto di deferimento e, ritenuta provata la responsabilità disciplinare dei prevenuti, chiedeva applicarsi a carico del sig. Mancino n.q. la sospensione da ogni attività federale per mesi tre e a carico del Sodalizio la multa di euro 300,00.

Per la ASD Volley Ball Flyer compariva l'avv. Michele Rullo – nominato dal nuovo Presidente del sodalizio – il quale illustrava la propria linea difensiva chiedendo il contenimento della sanzione entro i minimi.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni

\*\*\*\*\*

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Risulta provato, infatti, che il sodalizio ASD Volley Ball Flyer M. di S. a mezzo del proprio legale rappresentante, abbia provveduto ad effettuare il rinnovo del tesseramento annuale dell'atleta D. M. senza la prescritta certificazione medica.

La mancata acquisizione del certificato medico da parte del sodalizio incolpato, prima del tesseramento, comporta la violazione delle norme contestate.

In fase di tesseramento di un atleta, il sodalizio ha dei precisi obblighi di preliminarmente verificare, controllare e di acquisizione di idonea documentazione sanitaria.

L'omessa acquisizione della suddetta documentazione sanitaria, infatti, integra gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea certificazione.

A mente della normativa federale vigente, infatti: "il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)".

Il legale rappresentante dell'associato, quindi, è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di



affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Le successive vicende societarie (*i.e.* dimissioni del Presidente Mancino e nomina nuovo Presidente) non assumono alcun rilievo in ordine all'infrazione disciplinare commessa dall'allora rappresentante legale, con tutte le conseguenze disciplinari (previste dai regolamenti federali) a carico anche del Sodalizio vincolante.

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale, delibera di infliggere a carico di entrambi gli incolpati le sanzioni disciplinari così come determinate nel dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- a carico del Sig. Vincenzo Mancino già Presidente del Sodalizio ASD Volley Ball Flyer M. di S., la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- a carico del Sodalizio ASD Volley Ball Flyer M. di S., in persona del suo Presidente pro tempore, la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00).

Roma, 24 Febbraio 2025

Il Presidente  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 24 Febbraio 2025